



CITTA' DI COPERTINO

Provincia di Lecce

AREA SOCIALE E CULTURALE - SETTORE WELFARE E SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (FINCOVID- FIN_a) A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19

(approvato con determinazione R.G. n. 6 del 15 .01.2021)

In esecuzione delle disposizioni di cui alla deliberazione Giunta Regionale n. 1724 del 22.10.2020, che ha ripartito ai Comuni il fondo denominato FINCOVID per le finalità previste dai Decreti Interministeriali M.I.T. – M.E.F. del 23 giugno 2020 e del 12.08.2020 n.343, della Determinazione Dirigenziale n. 244 del 22.10.20 e vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 dell'11.11.2020

SI RENDE NOTO

che è indetto **Bando di concorso a sportello** per l'assegnazione di contributi volti a ridurre la morosità per gli inquilini in condizione di difficoltà socio-economica in ragione dell'emergenza covid-19.

Art. 1 Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari residenti nel Comune di Copertino che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- 1. Richiedente con cittadinanza italiana**, di un paese dell'Unione Europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
- 2. Titolarità di un contratto di locazione** di unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato, anche se tardivamente, e **residenza** nell'alloggio situato in Copertino **da almeno un anno**, con esclusione delle unità immobiliari di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3. Possesso di un reddito I.S.E non superiore ad € 35.000,00** o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un **valore ISEE - anno 2020 - non superiore ad € 26.000,00**;
- 4. Perdita del proprio reddito** ai fini Irpef **superiore al 20%** nel periodo **da marzo a maggio 2020** rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente in ragione dell'emergenza Covid-19, dichiarata in autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, e di non disporre di sufficiente liquidità per fronteggiare il canone locativo e/o gli oneri accessori;
- 5. Richiedente e ciascun componente** del nucleo familiare **non titolare** di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nel territorio nazionale di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo;
- 6. Situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento regolare del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare** dovuta alle ripercussioni negative dell'attuale contesto economico generate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

(per es. perdita del lavoro per licenziamento o per qualsiasi altra causa, cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale, cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; sopravvenuto stato di malattia o infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali ogni **altra condizione** connessa alla perdita del reddito).

Ai sensi della L.R. 15 novembre 2017 n. 45, art.6, comma 4, lett.b) possono presentare domanda di partecipazione al bando **i coniugi separati o divorziati** che versano in condizioni di disagio economico, ovvero, che abbiano i seguenti requisiti:

- **avere residenza in Puglia** da almeno cinque anni
- **disporre di un reddito inferiore o pari** al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinato da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge,
- **avere a carico figli minori o figli non autosufficienti** (Legge n. 104 del 5.02.1992).

Art. 2 Termini e modalità di presentazione della domanda

Tutti coloro che, interessati al presente bando, siano in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare **domanda al Comune, entro il termine perentorio del 26/01/2021**, formulata utilizzando gli appositi modelli (All.a) Modello domanda FinCovid Fn_a) e All.b) dichiarazione perdita di reddito) scaricabili dal sito istituzionale: www.comune.copertino.le.it.

Le domande spedite a mezzo Posta, Pec o consegnate a mano, dovranno pervenire al protocollo generale di questo Comune entro e non oltre il predetto **termine perentorio**, farà fede il protocollo del Comune o, se spedite a mezzo Posta, il timbro di spedizione. Le domande presentate oltre detta data saranno escluse dall'istruttoria. Non saranno accettate domande prive di allegati o delle autocertificazioni obbligatorie oppure pervenuta con modalità difformi da quelle previste.

I cittadini che hanno difficoltà nella presentazione della domanda possono rivolgersi al Settore Servizi Sociali del Comune (Via Ten. Colaci – palazzo ex ONMI) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle h. 9,30 alle h.13,30, il giovedì dalle h. 16,00 alle h.18,00, utilizzando i seguenti recapiti: tel. 0832 933131 oppure: **cell. 339 2900616 – 339 2900165 – 339 2900606 – 339 2900199 – 339 2900660.**

Alla domanda dovrà essere **allegata** a pena di esclusione la seguente documentazione:

- A) **copia del documento di identità** in corso di validità;
- B) **copia del contratto** di locazione regolarmente registrato;
- C) **attestazione Isee** in corso di validità (anno 2020)
- D) **autocertificazione** attestante il requisito indicato ai punti 4. del precedente art. 1 oppure,
- E) **documenti** comprovanti il possesso delle condizioni di cui al punto 6. dello stesso articolo. (per es. buste paga, fatture, ecc; oppure documentazione accessoria che attesti la difficoltà nel pagamento del canone di locazione, es. dichiarazione del proprietario dell'abitazione, note di sollecito, diffide, ecc).

Non possono presentare domanda:

1. Beneficiari della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, di cui al D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L.n.26/2019,
2. Beneficiari di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria covid19,
3. Assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Art. 3 Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti dal Decreto M.I.T. – M.E.F. 23.06.2020 e dalle disposizioni regionali.

Le somme assegnate alle domande ammesse al contributo saranno oggetto di richiesta della somma alla Regione Puglia, da inoltrare entro il 31 gennaio 2021, necessaria al soddisfacimento delle stesse. Costituisce **criterio preferenziale** per la concessione del contributo, la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne,
- ovvero minore,
- ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%,
- ovvero in carico ai servizi sociali con progetto assistenziale individuale.

Art. 4 Ammontare del contributo

L'importo del contributo concedibile è determinato in misura **pari a tre mensilità** del canone di locazione (ovvero dovuto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020) fino a un massimo

concedibile **non superiore a € 1.000,00** e fino alla concorrenza della somma stanziata dalla Regione Puglia. Il contributo sarà erogato in modalità a sportello tenendo conto dell'ordine di presentazione dell'istanza e partendo dalle istanze riportanti ISEE più bassi. Nel caso di più posizioni con reddito ISEE equivalente sarà privilegiato il soggetto avente i criteri preferenziali indicati nel precedente art.3.

L'Amministrazione Comunale si riserva, qualora dalle risultanze del presente bando si rilevasse necessità di importi finanziari superiori a quelli messi a disposizione dalla Regione, di ridurre in proporzione il contributo da assegnare agli aventi diritto rimanendo nei limiti delle risorse disponibili.

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione.

Art. 7 Controlli

In attuazione degli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000 saranno effettuati controlli per la verifica delle autocertificazioni presentate. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando agli organi di polizia tributaria, o di concerto con le Autorità competenti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), anche mediante indagini a campione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia..

Il trattamento dei dati personali è svolto per finalità istituzionali nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n.196/2003. Responsabile della conservazione dei dati e del procedimento è la responsabile del Settore dott.ssa Antonietta Vantaggiato.

L'Assessore al Welfare
Pierlugi Nestola

Il Sindaco
Sandrina Schito